Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 luglio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 22 LUGLIO 1955:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Alessandria.

(1464)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Catanzaro.

(1467)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Chieti.

(1469)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Novara.

(1671)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1955, n. 565.

Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente da tutti gli Istituti ed Enti di diritto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, che accordano benefici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerenze di guerra, sono estese ai dipendenti degli Enti pubblici comunque denominati.

Tali Enti apporteranno ai loro regolamenti le integrazioni necessarie per l'estensione dei benefici anzidetti al proprio personale ex combattente, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e delle caratteristiche dei singoli rapporti d'impiego o di lavoro.

Le norme integrative di cui ai precedenti commi saranno approvate con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1955

GRONCHI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 1° luglio 1955, n. 566.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, « Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con gli altri Ministri interessati, subordinare, con motivato provvedimento, l'esportazione di determinate merci all'osservanza di un prezzo minimo di vendita e di particolari condizioni di pagamento stabilendo le relative modalità

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1955

GRONCHI

SCELBA — GAVA — VILLABRUNA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 567.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede nel comune di Massazza (Vercelli).

N. 567. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede nel comune di Massazza (Vercelli) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 76. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 568.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Cristo Re, in frazione Valpiana del comune di Massa Marittima (Grosseto).

N. 568. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Cristo Re, in frazione Valpiana del comune di Massa Marittima (Grosseto) e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Società « Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 75. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. 569.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Barbara V. e M. nel villaggio di Niccioleta del comune di Massa Marittima (Grosseto).

N. 569. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Massa Marittima (Grosseto) in data 6 agosto 1952, integrato con postilla 10 ottobre 1954, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Barbara V e M. nel villaggio di Niccioleta del comune di Massa Marittima (Grosseto) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Vicaria; la Chiesa di Santa Barbara V. e M. viene infine autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Soc. an. Montecatini.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 93. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. 570.

Approvazione del nuovo statuto della Deputazione di storia patria per l'Umbria, con sede in Perugia.

N. 570. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Deputazione di storia patria per l'Umbria, con sede in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 91. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1954.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1954-55.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visti i propri decreti in data 3 febbraio 1953, n. 998 (registrato alla Corte dei conti il 21 marzo successivo, registro n. 75 Presidenza, foglio n. 62, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1953, n. 88), e in data 29 dicembre 1954, n. 1111 (registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 398, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1955, n. 121), con i quali, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54, il contingente del personale salariato temporaneo per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile è stato fissato in otto unità ed è stata pure determinata, nella misura del venticinque per cento, in rapporto al predetto contigente, la percentuale del numero massimo dei salariati che potevano essere classificati nella prima categoria (specializzati);

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile e di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato temporaneo per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile è fissato, anche per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1955, in otto unità.

Art. 2.

La percentuale del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella prima categoria (specializzati), in rapporto al contingente di cui al precedente articolo, è fissato nella misura del venticinque per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1955
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 252. — FERRARI

(3811)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto commissariale n. 370.24005.51/6.62712 in data 9 luglio 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), di un'area edificatoria della superficie di mq. 1000 circa, sita in Castellammare di Stabia, indicata nel catasto comunale alla partita n. 212, foglio n. 7, particella n. 73, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(3881)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 30 giugno 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Santiago Doyle, Console di Argentina a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Potenza, Bari, Brindisi, Foggia (Jonio), Taranto, Lecce, Cagliari, Nuoro, Sassari, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Palermo, Trapani, Caltanissetta e Agrigento.

(3758)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accettazione delle dimissioni dalla carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6607 in data 16 luglio 1955, sono state accettate le dimissioni dalla carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia, presentate dall'avv. Enrico Rinaldi.

(3882)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 luglio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	634,40	145,77
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,92	634,50	145,75
» Milano	624,92	634,40	145,78
» Napoli	624,80	633,75	145,85
» Palermo	624,89	634,40	145,77
» Roma	624,92	634,72	145,78
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,90	—	145,70
» Venezia	624,89	634,25	145,80

Media dei titoli del 21 luglio 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,10
Id. 3,50 % 1902	59,10
Id. 5 % 1935	91,65
Redimibile 3,50 % 1934	79,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,075
Id. 5 % 1936	93,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 luglio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	634,56
1 franco svizzero	»	145,78

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Cons. 3,50% (1906) n. 797664, per la rendita annua di L. 10,50, intestato a Favorini Lanfranco di Rinaldo, domiciliato a Nocera Umbra (Perugia), ipotecato a favore del Ministero delle poste per la cauzione dovuta al titolare quale accollatario dei trasporti postali tra Nocera Umbra e la stazione ferroviaria omonima.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1222)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Attilio Voglino di Ulderico, nato a Gaeta (Latina) il 12 gennaio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Roma in data 25 agosto 1949, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-49.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3853)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sette cooperative di Napoli e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 giugno 1955, le seguenti Società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola « Alimentaria », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita con atto in data 13 maggio 1947 con rogito notaio Felice Nuzzo;

2) Società cooperativa « Gloria », con sede in Napoli, costituita in data 3 ottobre 1946 con rogito notaio avv. Triola Antonio;

3) Società cooperativa « S.C.O.M.A. », con sede in Napoli, costituita in data 9 febbraio 1948 con rogito notaio Felice Nuzzo;

4) Società cooperativa « Edile Rinascita », con sede in Napoli, costituita in data 10 aprile 1946 con atto a rogito Roberto Sanseverino;

5) Società cooperativa « San Cuomo », con sede in Acerra (Napoli), costituita in data 11 febbraio 1945 con rogito notaio Gennaro Garzone;

6) Società cooperativa « Carlotta Poerio », con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita in data 20 giugno 1945 con rogito notaio G. De Lucca;

7) Società cooperativa « Vesuvio », con sede in Torre Annunziata, costituita in data 7 febbraio 1949 con rogito notaio Aversa.

(3751)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esame a centoventicinque posti di grado 11° del quadro del personale direttivo amministrativo di gruppo A, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 20 ottobre 1951, n. 1175;

Viste le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 79090/12106 e n. 100171/12106 rispettivamente del 14 maggio 1954 e del 24 dicembre 1954, che autorizzano a bandire un concorso per complessivi centoventicinque posti di grado 11° del quadro del personale direttivo amministrativo di gruppo *A*, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando del concorso Ripartizione dei posti

E' bandito un concorso per titoli ed esame a centoventicinque posti di grado 11° del quadro del personale direttivo amministrativo di gruppo *A* dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui trenta riservati al personale di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, dell'Amministrazione stessa, nonchè al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, per il quale vige l'equiparazione prevista dagli articoli 27 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543. Per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due, comunque prestati. I posti riservati, di cui al precedente comma, che non siano coperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina del predetto ruolo.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche commerciali, o economiche marittime, o sociali e sindacali, o politiche, o politiche sociali, o politiche ed amministrative, o coloniali.

Art. 3.

Limiti di età

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 38.

Detto limite è elevato:

ad anni 43: per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine e per i profughi dell'Africa Italiana;

ad anni 44: per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i quarantacinque anni.

Il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni:

a) per i candidati che appartengano al personale non di ruolo della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed abbiano titolo a partecipare ai posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo;

c) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'U.N.S.E.A. e per il personale che alla data del 1° maggio 1953 trovavasi alle dipendenze dell'I.R.C.E.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è altresì elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, volontari, od incaricati nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo ordinario o speciale transitorio nelle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale degli uffici locali e delle agenzie p. t. di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, via dell'Umiltà n. 83/*C*, Roma, dovrà essere consegnata oppure spedita al suddetto Ministero nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato, sotto pena di esclusione, un certificato di studio, rilasciato dalla competente Università su carta da bollo da L. 100, con l'indicazione della votazione riportata nel conseguimento della laurea.

Dovranno, inoltre, essere allegati alla domanda gli altri eventuali documenti, in competente carta bollata, relativi a titoli attinenti ai servizi prestati presso Amministrazioni statali, alla carriera scolastica e professionale, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio ed all'idoneità conseguita nei concorsi per impiego nelle Amministrazioni statali.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda;

a) la data ed il luogo di nascita. Coloro che pur avendo, alla data del presente decreto, superato il trentottesimo anno, chiedano la ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo (invalido, combattente, profugo, coniugato, ecc.) abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

b) il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il certificato di studio che viene allegato alla domanda, nonchè gli altri titoli di cui al precedente comma terzo, che vengono altresì allegati alla domanda per la valutazione da parte della Commissione esaminatrice;

g) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale;

i) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

l) se abbiano partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, nell'affermativa, indicare quali.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I candidati che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta, ai Servizi o alle Direzioni da cui dipendano.

I Servizi e le Direzioni, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero con il proprio parere favorevole, o meno, all'ammissione al concorso per ciascuno dei concorrenti interni, di ruolo e non di ruolo, e degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche.

Art. 5.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione dei requisiti della qualifica di impiegato statale di ruolo e dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo, comma dell'art. 3 del presente decreto per gli aspiranti coniugati.

Art. 6.

Ammissione al concorso e diario esami

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento d'identità personale, la tessera postale di riconoscimento; per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale sarà composta da un consigliere di Stato, presidente, da due professori universitari e da due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Valutazione titoli — Votazioni

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione; i titoli valutabili sono quelli attinenti ai servizi prestati presso le Amministrazioni statali, alla carriera scolastica e professionale, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio e all'idoneità conseguita nei concorsi per l'impiego nelle Amministrazioni statali. La Commissione disporrà al riguardo complessivamente di quattro punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal punto conseguito per i titoli prodotti a corredo della domanda.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Servizio I — Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti, relativi a titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati ed i vedovi con o senza prole, debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione della promozione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 100 comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 100, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risieda;

f) i profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risieda, gli altri mediante il brevetto rilasciato dal Ministero degli interni, Direzione generale dell'assistenza pubblica, ovvero una attestazione, desunta dal brevetto, rilasciata in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui il profugo risieda;

g) i partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse o dal distretto militare;

h) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio, o per fatti derivanti dal terrorismo slavo, produrranno il modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

i) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, produrranno: gli orfani di guerra un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera *h*), intestato al nome del padre; gli altri un certificato delle rispettive associazioni nazionali;

l) gli ufficiali di complemento produrranno copia aggiornata dello stato di servizio militare su carta bollata da L. 200;

m) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o speciale transitorio delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione P.T. dovranno produrre copia, in compentente bollo (L. 200 per ogni foglio) della stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate, nell'ultimo quinquennio;

n) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione P.T. dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

o) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione provinciale, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti di cui al primo comma in carta da bollo.

Art. 10.
Graduatoria di merito
Riserva dei posti — Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sarà unica e verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni e integrazioni.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreti Ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — Servizio I — Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea oppure copia notarile (L. 200 per ogni foglio) debitamente legalizzata;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

4) certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 debitamente legalizzato;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato dal medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato dal medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8) copia aggiornata in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare (semprechè non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale) o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti;

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo da L. 200, rilasciata dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 12.
Documentazioni ridotte o supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o speciale transitorio delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione P.T., possono limitarsi a produrre, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 7) del precedente art. 11 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera *m*) del precedente art. 9, ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione P.T., nonchè il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 11.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ovvero al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 11 un certificato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti, per i primi, che alla data del 28 febbraio 1951, erano alle dipendenze dell'U.N.S.E.A., per i secondi, che alla data del 1° maggio 1953, erano alle dipendenze dell'I.R.C.E.

I concorrenti che si trovino sotto le armi possono esibire in luogo dei certificati di cui ai numeri 3), 4), 7) e 8) del precedente art. 11 un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante anche la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

Tutti i documenti indicati nei precedenti commi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a quella della lettera raccomandata di cui al primo comma del precedente art. 11.

Per i documenti di cui al presente articolo, nonchè quelli indicati nei precedenti articoli 4, 9 e 11 non è ammesso fare riferimento ai documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) del precedente art. 11 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 13.
Assunzione in servizio e periodo di prova

I vincitori del concorso che documenteranno entro il termine perentorio di cui all'art. 11 di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado undicesimo di gruppo *A*), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Ai provenienti dai ruoli statali saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 ed 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso che senza motivo, che possa a giudizio insindacabile dell'Amministrazione ritenersi giustificabile, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza loro assegnata, saranno considerati rinunciatari senza bisogno di diffida ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguano, nella graduatoria, i vincitori.

Art. 14.

Nomina in ruolo.

I volontari che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori (grado 11°, gruppo *A*, quadro del personale direttivo amministrativo) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, il 25 *giugno* 1955
Registro n. 22, *foglio n.* 314. MANDARINO

ALLEGATO n. 1

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

Materie di esame scritto

Prima prova: diritto amministrativo e costituzionale.
Seconda prova: diritto civile e commerciale.
Terza prova: Scienza delle finanze ed economia politica.

Materie di esame orale

(oltre quelle delle prove scritte)

a) *Diritto penale*: Istituti generali Delitti contro la Pubblica amministrazione Delitti contro la fede pubblica Delitti contro il patrimonio.

b) *Principi di diritto processuale penale*: Atti di polizia giudiziaria Istruzione sommaria.

c) *Diritto internazionale pubblico.*

d) *Contabilità generale dello Stato.*

e) *Statistica metodologica ed economica.*

f) *Principi di legislazione postale e delle telecomunicazioni.* (Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656).

Visto, *il Ministro*: CASSIANI

(3876)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Campobasso

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Campobasso;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Campobasso, nell'ordine appresso indicato:

		punti	su 132
1.	La Bianca dott. Cosimo	75,63	su 132
2.	Zito dott. Ludovico	75 —	»
3.	Polazzi dott. Tito	72 —	»
4.	Davì dott. Guido	71,40	»
5.	Innocenzi dott. Giulio	71 —	»
6.	Madau Diaz dott. Gaetano	70,50	»
7.	Cirafici dott. Giuseppe	67,97	»
8.	Norcia dott. Federico	63,18	»
9.	Calabro Vincenzo	62 —	»
10.	Chiarello Salvatore	61,50	»
11.	Troccoli Bernardino	60 —	»
12.	Montesano Vincenzo	58 —	»
13.	Ferrari dott. Gino	57,95	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

(3857)

Graduatoria del concorso al posto di segretario comunale generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Caltanissetta;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Caltanissetta, nell'ordine appresso indicato:

		punti	su 132
1.	La Bianca dott. Cosimo	82,33	su 132
2.	Raso dott. Nicolino	81,33	»
3.	Davì dott. Guido	76,16	»
4.	Polazzi dott. Tito	75,33	»
5.	Cirafici dott. Giuseppe	72,95	»
6.	Macaluso dott. Bartolomeo	69,83	»
7.	Fiorentin dott. Aldo	69,22	»
8.	Calabro Vincenzo	68 —	»
9.	Chiarello Salvatore	67,50	»
10.	Mona Vito Nicola	66 —	»
11.	Troccoli Bernardino	63 —	»
12.	Ferrari dott. Gino	62,50	»
13.	Montesano Vincenzo	61 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

(3858)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.